



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE VIGILANZA- AMBIENTE- COMMERCIO

Ordinanza nr. 3/2015

IL COMANDANTE della POLIZIA LOCALE

Considerato che costituisce grave limitazione all'uso in sicurezza delle strade pubbliche ed ad uso pubblico, sia veicolare che pedonale, la presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante, radicate in giardini, aree incolte o boscate, con seccumi o marcescenti;
- rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi o cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

Accertato che:

- i proprietari o conduttori dei fondi confinanti con le strade pubbliche o ad uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere le aree di pertinenza di dette strade in modo da non restringere o danneggiare le stesse e soprattutto sono tenuti a tagliare e regolare la vegetazione ed i rami che si protendono oltre il ciglio stradale;
- i proprietari dei fondi confinanti con le strade pubbliche o ad uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche (comprese quelle vicinali soggette a uso pubblico) e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità;

Visti:

il Codice Civile;
il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm. CdS
il D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione e attuazione del CdS
la Legge n. 689/1981;
la Legge 241/1990;
il D.Lgs. 267/2000;
il decreto n.14 del 16.02.2015 emesso dal Sindaco di Succivo con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore 04 (Vigilanza- Commercio -Ambiente) del Comune di Succivo;



ORDINA

Ai proprietari sopra citati di:

1. mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante ad alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in maniera da evitare restringimenti e/o danneggiamenti della sede stradale al fine di assicurare:
 - a) la piena visibilità ed illuminazione delle aree necessarie alla viabilità;
 - b) la leggibilità della segnaletica stradale dalle distanze ed angolazioni previste e necessarie;
2. rimuovere, nel più breve tempo possibile, ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che invadano la sede stradale e/o si protendano oltre il ciglio stradale;
3. rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi piantati in terreni laterali o rami di essi, che a causa di intemperie o qualsiasi altra causa siano suscettibili a cadere sul piano viabile.

DEMANDA

Agli Operatori di Polizia Locale nonché agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada la vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE che

- a) in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, in aggiunta all'applicazione delle sanzioni penali, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 674,00 prevista dall'art.29 D.Lgs. 285/92 oltre alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi e/o rimozione delle cose a carico del trasgressore e/o obbligato in solido (proprietario/conducente del fondo). Ove il trasgressore e/o obbligato in solido non compia nel termine le opere cui è obbligato, il Prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
- b) in presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 5 della Legge 689/1981, ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione.
- c) avendo la presente effetto continuativo, i destinatari dovranno provvedere a ripetere l'operazione di potatura ogni qualvolta la stessa si renda necessaria al fine di contribuire al mantenimento dell'ordine, della pulizia e della sicurezza stradale.

AVVERTE ALTRESI'

che il Responsabile del presente provvedimento è il sottoscritto, **dott. Antonio Maini**, reperibile all'indirizzo e-mail: **antoniomaini@comune.succivo.ce.it**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, o in alternativa entro 120 giorni dalla medesima data, è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica.

La presente Ordinanza verrà resa pubblica mediante:

- affissione all'albo Pretorio On-Line del Comune di Succivo;
- mediante affissione negli spazi pubblici Comunali.

Dalla casa comunale 02 Marzo 2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Cap. Antonio dott. MAINI